



Come i giudici valutano la responsabilità del Ministero della Salute

LE CAUSE IN CORSO PER I CONTAGIATI DA SANGUE INFETTO

Avv. Marco Calandrino e Dott.ssa Giulia Massari

In merito alla tematica del risarcimento danni per aver contratto una o più patologie in seguito a emotrasfusioni o a somministrazioni di emoderivati infetti, una delle questioni più dibattute è certamente la responsabilità del Ministero della Salute in relazione al periodo del contagio.

Nonostante la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza 11 gennaio 2008, n. 581, si sia espressa sul punto molto chiaramente, affermando che "già a partire dalla data di conoscenza dell'epatite B ... sussiste la responsabilità del Ministero anche per il contagio con gli altri due virus", i Giudici di merito hanno infatti mantenuto indirizzi contrastanti, che hanno dato luogo, fra l'altro, ad una forte disparità di trattamento tra un Tribunale e l'altro, a fronte di problematiche analoghe, quando non identiche.

La domanda: "A partire da quale anno è configurabile una responsabilità del Ministero della Salute per i contagi con i virus HBV, HCV e HIV attraverso emotrasfusioni e/o somministrazioni di emoderivati?" non trova dunque una risposta univoca. Chi vive a Milano o ad Ancona, tanto per fare un esempio, è certamente più fortunato di chi invece risiede all'ombra delle due torri bolognesi.

Basti rilevare quanto segue.

Il Tribunale di Milano, nella sentenza 17 maggio 2012, n. 5801, dopo aver ripercorso le fonti legislative e regolamentari che ben evidenziano i risalenti obblighi di controllo e di vigilanza in capo al Ministero in materia di impiego di sangue umano per fini terapeutici, riconosce la responsabilità del Ministero stesso per trasfusioni eseguite nel 1968, in seguito alle quali una delle danneggiate aveva contratto l'epatite C. Il Tribunale richiama ripetutamente la recente pronuncia n. 17685/2011

della Corte di Cassazione, che a sua volta fa proprie le considerazioni svolte dalle Sezioni Unite nel 2008: "Si evince ... come fosse già ben noto sin dalla fine degli anni '60 - inizi anni '70 il rischio di trasmissione di epatite virale, la rilevazione (indiretta) dei virus essendo possibile già mediante la determinazione delle transaminasi ALT ed il metodo dell'anti-HbcAg ... e che già da tale epoca sussistevano obblighi normativi (Legge n. 592 del 1967; Decreto del Presidente della Repubblica n. 1256 del 1971; Legge n. 519 del 1973; Legge n. 833 del 1973) in ordine a controlli volti ad impedire la trasmissione di malattie mediante il sangue infetto. Sin dalla metà degli anni '60 erano infatti esclusi dalla possibilità di donare il sangue coloro i cui valori delle transaminasi e delle GPT - indicatori della funzionalità epatica - fossero alterati rispetto ai limiti prescritti ... Come questa Corte ha già avuto modo di osservare, lo stesso Ministero, ben a conoscenza del fenomeno, ha con circolari n. 1188 del 30 giugno 1971, 17 febbraio e 15 settembre 1972 disposto la ricerca sistematica dell'antigene Australia (cui fu dato poi il nome di antigene di superficie del virus dell'epatite B); e con circolare n. 68 del 1978 ha poi reso obbligatoria la ricerca della presenza dell'antigene dell'epatite B in ogni singolo campione di sangue o plasma".

La sentenza n. 17685/2011 della Cassazione proseguiva: "nella specificare che il Ministero della salute risponde 'anche per il contagio degli altri due virus' già 'a partire dalla data di conoscenza dell'epatite B', trattandosi non già di 'eventi autonomi e diversi' ma solamente di 'forme di manifestazioni patologiche dello stesso evento lesivo dell'integrità fisica da virus veicolati dal sangue infetto', le Sezioni Unite non hanno certamente

inteso ... limitare la rilevanza del fenomeno e la relativa responsabilità alla 'data di conoscenza dell'epatite B' ... Le Sezioni Unite hanno al riguardo per converso sottolineato come si tratti di un 'rischio che è antico quanto la necessità delle trasfusioni'...".

Insomma, abbracciando le statuizioni della Cassazione ed accertando la conoscenza scientifica del virus dell'epatite B già alla fine degli anni '60, il Tribunale di Milano ha condannato il Ministero della Salute a risarcire, come si diceva, una persona contagiata nel 1968.

Al contrario, il Tribunale di Bologna respinge le domande di risarcimento danni in relazione ai contagi più risalenti nel tempo: i giudici bolognesi, infatti, ritengono, per quanto riguarda ad esempio l'epatite C, che l'introduzione dello screening delle transaminasi "non sarebbe stata di per sé in grado di ridurre sensibilmente il numero di soggetti affetti dal virus HCV" e che quindi, quando anche tale test fosse stato effettuato con rigore, il danno avrebbe potuto comunque verificarsi (cfr. sentenza 870/2012, oppure, del medesimo tenore, sentenza n. 1078/2012).

Nei casi portati innanzi al Tribunale di Bologna, poc'anzi menzionati, uno dei danneggiati era nato nel 1979, un'altra nel 1977: perciò le trasfusioni / l'assunzione di emoderivati si collocavano in epoca certamente successiva; ciononostante, le loro domande di risarcimento non sono state accolte. In definitiva, sulla scorta della giurisprudenza di primo grado, possiamo semplificare così: mentre il Sig. Luigi, residente a Cinesello Balsamo, infettato alla fine degli anni '60, ha diritto ad ottenere il risarcimento dei danni subiti, il Sig. Franco, residente a Sala Bolognese, infettato alla fine degli anni '70 o inizio anni '80, non vedrà minimamente accolte le sue aspettative ad un risarcimento.

Ciò che si auspica, quindi, è l'adozione, da parte dei Tribunali di tutto il territorio nazionale, dei medesimi criteri nel valutare la responsabilità del Ministero della Salute in relazione a fatti che nella sostanza sono identici, perché la sofferenza del Sig. Franco non risulti discriminata e trovi anch'essa, come quella del Sig. Luigi, un ristoro.



**DOPO LA SENTENZA
DELLA CORTE
COSTITUZIONALE
DEL NOVEMBRE 2011**

RIVALUTAZIONE DELL'INDENNIZZO LEGGE 210/92

Gli esiti delle cause promosse per ottenere la rivalutazione anche dalla voce "indennità integrativa speciale"

Dopo la nota pronuncia della Corte Costituzionale (sentenza 16 novembre 2011, n. 293), tutte le cause promosse da coloro che percepiscono l'indennizzo di cui alla legge 210/1992 per ottenere la rivalutazione anche della voce "indennità integrativa speciale" danno esito favorevole.

Sebbene i giudici delle Leggi siano stati chiari nell'affermare l'incostituzionalità dell'art. 11, commi 13 e 14, del Decreto Legge n. 78/2010, convertito con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, Legge 122/2010 (il quale prevedeva, in particolare, che "la somma corrispondente all'importo dell'indennità integrativa speciale non è rivalutabile secondo il tasso di inflazione"), in centinaia di cause tuttora pendenti in tutta Italia l'Avvocatura dello Stato continua a sostenere due tesi: da un lato, ritiene che il Ministero della Salute non debba essere convenuto in giudizio, affermando che unici soggetti legittimati passivi in tali cause siano le Regioni e/o le Aziende Sanitarie Locali; dall'altro lato, interpretando parzialmente il complesso ragionamento compiuto dalla Corte Costituzionale, sostiene che, avendo la Corte Costituzionale dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 11, commi 13 e 14, del Decreto Legge n. 78/2010, utilizzando come metro di paragone l'art. 2, comma 363, della Legge 244/2007 (il quale ha riconosciuto che l'indennizzo percepito dai soggetti affetti da sindrome di talidomide debba essere interamente rivalutato), la rivalutazione dell'indennità integrativa speciale debba essere riconosciuta soltanto dal 1° gennaio 2008, data di entrata in vigore della Legge 244/2007.

A parere di chi scrive, tali tesi difensive sono errate.

In primo luogo perché, come chiaramente e ripetutamente sentenziato dalla giurisprudenza dominante (fra tutte: Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza 9 giugno 2011, n. 12538), "nelle controversie aventi ad oggetto l'indennizzo previsto dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210, [...] sussiste la legittimazione passiva del Ministero della salute".

In secondo luogo perché la rivalutazione della voce indennità integrativa speciale deve essere riconosciuta sin dall'iniziale decorrenza dell'indennizzo Legge 210/1992. Questo per tre ordini di motivi: 1) l'illegittimità costituzionale di una norma equivalente alla dichiarazione di illegittimità del contenuto della norma stessa (la norma interpretativa censurata stabiliva che "l'indennità integrativa speciale non è rivalutabile"); 2) se la Corte Costituzionale avesse voluto limitare nel tempo l'illegittimità costituzionale della norma lo avrebbe espressamente stabilito e avrebbe emesso una sentenza di accoglimento parziale; 3) se la Corte Costituzionale avesse voluto limitare nel tempo l'illegittimità costituzionale della norma avrebbe esaminato gli altri profili di illegittimità costituzionale ad essa sottoposti, invece ha stabilito "ogni altro profilo assorbito".

In tal senso si sono già espressi alcuni giudici: fra tutti si segnalano il Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, sentenza n. 1782/2012, e il Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, sentenza n. 654/2012, i quali hanno giustamente riconosciuto la rivalutazione dell'indennità integrativa speciale anche anteriormente al 1° gennaio 2008, sull'assunto che "la pronuncia della Corte

Costituzionale non ha indicato alcuna delimitazione temporale nella sua pronuncia di illegittimità costituzionale e che, di conseguenza, in applicazione dei fondamentali principi in materia di efficacia delle sentenze dichiarative di illegittimità costituzionale l'art. 11 non può avere spazio applicativo".

**Avv. Marco Calandrino
Dott. Alberto Marin**

FIRMATO IL DECRETO SULLE TRANSAZIONI

Per dare una valutazione definitiva sul testo vi rimandiamo al prossimo numero del giornale.

Quanto al decreto interministeriale sui moduli transattivi, siamo a conoscenza che è stato firmato dai Ministri competenti e che è stato registrato alla Corte dei Conti.

La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dovrebbe essere imminente, ma al momento in cui andiamo in stampa (9 luglio 2012) nulla è comparso.

È per tale motivo che la redazione di "EX" e l'Avv. Calandrino preferiscono non fare commenti e valutazioni su testi di decreto che sono "girati" in internet nei giorni scorsi, testi che - pur essendo verosimili - potrebbero non corrispondere esattamente al testo ufficiale e definitivo.